



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 414 CSAT 32  
DEL 09 MAGGIO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni Della Corte Sportiva Di Appello Territoriale

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 09 maggio 2017 ha assunto la seguente decisione.**

#### **Procedimento 162/A**

POL. DIL. INVICTA AMAGIONE (AG) – richiesta atti gara campionato Giovanissimi Agrigento gir. "C" Boys Licata/Invicta Amagione del 22/04/2017.

La società Pol. Dil. Invicta Amagione ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con fax del 27/04/2017, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure. La predetta società non ha tuttavia fatto pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il proposto gravame e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 65,00=

#### **Procedimento 164/A**

OCCHIPINTI ALEX (appello personale) – Avverso squalifica per cinque gare - Campionato 1^ categoria girone "F", gara Atletico Scicli/Per Scicli del 23/04/2017 - C.U. n° 395 del 26/04/2017.

Il sig. Alex Occhipinti, tesserato della società A.S.D. "Atletico Scicli", con ricorso ritualmente notificato propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale, in riferimento alla gara indicata, è stata irrogata al ricorrente la sanzione della squalifica di 5 gare, per contegno offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

All'udienza dibattimentale il calciatore, unitamente al proprio legale, ha insistito nei motivi di appello.

L'appello pone a suo fondamento una serie di circostanze generiche e non precise, inidonee pertanto a contrastare l'esposizione dei fatti riportati nel referto arbitrale.

Il referto arbitrale, viceversa, riferisce dell'episodio di cui si è reso colpevole il calciatore Occhipinti in maniera chiara e intellegibile.

Peraltro, il ricorrente si è reso colpevole di reiterati contegni offensivi e minacciosi nei confronti del direttore di gara non solo durante lo svolgimento della gara, ma anche a gara cessata nel momento in cui il direttore si recava presso gli spogliatoi.

E' arcinoto, che in materia di giustizia sportiva, il referto arbitrale fa piena prova dei fatti in esso riportati, e che la prova diretta a sconfessare ciò che in esso è riportato deve essere fondata su elementi diretti a rilevare gravi o dolosi errori arbitrali tali eliminare in radice ogni sorta di dubbio fattuale e giuridico, cosa che non accade con il ricorso presentato dall'incolpato.

La pena inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare comunque rivedibile in termini più adeguati, trattandosi di episodi riconducibili ad un unico contesto motivazionale, essendo l'espulsione avvenuta sul finire del periodo di recupero del 2° tempo di gioco.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, contiene in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Alex Occhipinti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

### **Procedimento 166/A**

C.S.D. ACI CATENA CALCIO 1973 (CT) – Appello avverso ammenda di € 200,00, squalifiche calciatori Luca Concetto Cannizzaro per 5 gare, Salvatore Grasso per 3 gare, Pietro Salanitro per 2 gare - Campionato 1^ categoria girone "E", Gara Floridia/Aci Catena Calcio 1973 del 30/04/2017 - C.U. n. 405 del 03/05/2017.

Con appello pervenuto via email il 05/05/2017 alle ore 20.39 il C.S.D. Aci Catena Calcio 1973 impugna le sanzioni sopra riportate.

Nessuno è comparso nonostante rituale convocazione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che l'appello è pervenuto fuori dei termini abbreviati stabiliti per le gare di play off di 1^ categoria (v. C.U. n. 81/A - pubblicato il 23 novembre 2016).

Infatti, il gravame avrebbe dovuto pervenire o essere depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale da impugnare, vale a dire entro le ore 12.00 del 05/05/2017.

In realtà il reclamo è pervenuto solo alle ore 20.39 della predetta data ed è stato poi riproposto per via fax solo in data successiva (06/05/2017 ore 8.47).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

### **Procedimento 167/A**

A.S.D. NUOVA MOTHIA (TP) Avverso ammenda € 3.000,00, squalifica del campo di giuoco fino al 30/04/2019, squalifica calciatori sig.ri Alagna Marco, Azzaro Ferdinando e Barbera Vincenzo fino al 30/04/2022 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. - Campionato di Terza Categoria, play off (del. prov. di Palermo - gir. B), gara A.S.D. Nuova Mothia/Capaci City del 30/04/2017 – C.U. n. 90 del 02/05/2017 della Delegazione Provinciale di Palermo.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Nuova Mothia impugna le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendo un complessivo riesame dei fatti di gara, tendente ad una rideterminazione in melius delle sanzioni inflitte.

Nella ricostruzione offerta dall'appellante, in particolare, si discorre genericamente di asseriti errori arbitrali, ai quali si sarebbero accompagnate "continue provocazioni della

direzione arbitrale”.

A fronte di ciò, la reclamante aggiunge di non negare che i fatti contestati siano realmente avvenuti, deducendo al contempo un asserito difetto di proporzione tra i fatti stessi e le sanzioni irrogate.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che, a partire dal 31' del primo tempo, l'A.A. n. 2 veniva attinto da sputi, nonché, in una occasione, da una pietra scagliata da sostenitori della società appellante, che colpiva l'ufficiale di gara al naso, provocandogli dolore.

Nel prosieguo, a fine gara, circa cinquanta sostenitori della medesima società appellante si introducevano sul terreno di gioco, forzando la recinzione, ed aggredivano i tre componenti la terna arbitrale, anche avvalendosi di oggetti contundenti di cui erano in possesso.

Il direttore di gara, in questo contesto, riferisce di essere stato altresì percosso, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, dai calciatori Azzaro Ferdinando e Barbera Vincenzo (rispettivamente nn. 10 e 5 della società reclamante), i quali, mentre lo insultavano verbalmente, lo colpivano ripetutamente e violentemente per circa venti secondi.

Riuscitosi a divincolare, il medesimo direttore di gara, con l'aiuto dei dirigenti della società Capaci, trovava rifugio nello spogliatoio di quest'ultima, all'interno del quale si introduceva comunque il calciatore Alagna Marco (n. 11 della società reclamante), che sferrava all'arbitro “un violentissimo pugno sulla guancia destra”.

Nel frattempo, gli assistenti arbitrali riferiscono di essere stati percossi da svariati sostenitori della società reclamante (anche in gruppo), e di essere riusciti fortunatamente a raggiungere lo spogliatoio della terna arbitrale, all'interno del quale erano costretti, per circa dieci minuti, a resistere alla pressione esercitata dall'esterno sulla porta, non munita di chiavi.

In questo contesto pertanto risulta violato l'obbligo sancito dall'art. 65 comma 3 delle N.O.I.F. che impone alla società ospitante l'obbligo di proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara, atteso che tutti i dirigenti hanno ommesso ogni e qualsiasi intervento atto ad impedire o limitare gli effetti dell'aggressione di che trattasi.

Solo con l'arrivo delle forze dell'ordine la situazione tornava alla normalità, cosicché gli ufficiali di gara potevano abbandonare sotto scorta l'impianto di gioco, per recarsi presso diversi presidi ospedalieri, ove venivano refertati con prognosi oscillanti tra i sei giorni (per l'arbitro) e gli otto giorni (per entrambi gli assistenti).

Così riassunti i fatti di gara, il Collegio ritiene che il proposto appello, la cui formulazione rasenta comunque l'inammissibilità per genericità dei motivi, non possa trovare accoglimento.

Scrutinando il gravame, infatti, si evidenzia che la ricostruzione dell'appellante, per come sopra esposta, non scalfisce in alcun modo (bensì conferma indirettamente) la versione degli atti ufficiali, adeguatamente descrittivi della condotte sanzionate dal Giudice di prime cure; né può dispiegare efficacia attenuante, per quanto concerne i tre calciatori sanzionati, l'assenza di precedenti specifici in capo ai medesimi, considerata la peculiare gravità e violenza delle odierne condotte poste in essere.

Le sanzioni irrogate alla società, d'altro canto, appaiono proporzionate alla pervasività dei fatti accaduti, né si rinviene alcuna argomentazione, fattuale o giuridica, che ne consenta una qualche riduzione.

La prospettazione offerta in questa sede d'appello, pertanto, non introducendo alcun nuovo elemento che escluda od attenui le responsabilità, sia della società che dei

calciatori sanzionati, risulta inidonea a determinare una qualsiasi mitigazione delle sanzioni inflitte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 09/05/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**